

Gentili dottori,

facendo seguito alla nostra precedente circolare n. 07_2020 del 21 aprile 2020, desideriamo aggiornarvi sulla procedura corretta per la gestione dei buoni spesa alla luce di alcune novità legislative.

GESTIONE DEI BUONI SPESA PER LA FARMACIA

Alla luce di un nuovo interpello presso l'Agenzia delle Entrate, vi aggiorniamo sulla corretta procedura da seguire per la gestione dei corrispettivi.

I buoni spesa che i comuni hanno assegnato e assegneranno ai cittadini in possesso dei requisiti sono da considerarsi come buoni "multiuso", vale a dire utilizzabili per acquisti di prodotti di vario tipo (in sostanza è come se il cittadino avesse in mano del contante da spendere in farmacia).

La conseguenza di questa importante precisazione è che **il cliente ha quindi diritto a portare in detrazione l'eventuale acquisto di farmaci e/o dispositivi medici**, come se avesse sostenuto la spesa con contanti o con altre forme di pagamento elettroniche.

La farmacia, quindi, al momento del pagamento (quando cioè il cliente consegna al farmacista il buono spesa, in luogo del contante o del pagamento elettronico con carte di debito/credito), dopo aver verificato la validità del buono stesso, **affinché questa spesa venga trasmessa al sistema tessera sanitaria per poter rientrare tra le spese detraibili per il cliente, deve emettere uno "scontrino" tradizionale (cioè senza la specifica del NON RISCOSSO) per l'importo corrispondente al voucher utilizzato.**

ATTENZIONE: Ricordiamo che, probabilmente, il registratore telematico a fine giornata non fornirà il riepilogo dell'importo dei buoni spesa accettati in luogo del contante/bancomat. **È importante annotare (ad esempio sul registro corrispettivi) giornalmente l'importo dei buoni accettati, in modo che il nostro studio possa procedere ad una corretta contabilizzazione.**

Alcuni comuni chiedono copia di questi scontrini, pertanto può essere utile conservarne una copia cartacea.

RIMBORSO DEI BUONI SPESA

FATTURA, NOTA DI DEBITO O RENDICONTAZIONE: Resta invariata la procedura per ottenere il rimborso, che deve seguire le indicazioni che ogni ente ha previsto.

La procedura corretta secondo la normativa nazionale (tra l'altro già adottata dal Ministero dei Trasporti in occasione del cosiddetto "bonus seggiolino antiabbandono") dovrebbe svolgersi in questo modo:

1. la farmacia, dopo aver verificato e accettato i buoni spesa, conserva copia degli scontrini (documenti commerciali) consegnati al cliente ed ogni altra informazione o documento utile a dimostrare che questi buoni sono stati utilizzati per acquisto di generi di prima necessità;
2. Al fine di ottenere il rimborso dei buoni, a seconda delle modalità previste dal singolo ente, dovrà predisporre una fattura o una nota di debito o una semplice rendicontazione degli scontrini. È fondamentale attenersi alle disposizioni previste dal proprio Comune;
3. Qualora l'ente pubblico richieda l'emissione di un documento diverso da una semplice rendicontazione, questo deve essere elettronico e può trattarsi di una fattura o una "nota di debito", che deve essere trasmessa all'ente in questione attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI); ai fini dell'Iva, l'eventuale fattura o nota di debito deve contenere l'indicazione che l'operazione è **fuori campo Iva" ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633/1972,** ed il relativo importo non sarà imponibile, trattandosi di una semplice "cessione di denaro" o rimborso a fronte della presentazione dei buoni spesa utilizzati dai cittadini (ricordiamoci che la farmacia dovrebbe già avere emesso lo scontrino).

Distinti Saluti